

n. 13041/2013 r.g.

Il Tribunale di Padova, I sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici

Dott. Maria Antonia Maiolino presidente relatore

Dott. Manuela Elburgo giudice

Dott. Caterina Zambotto giudice

Nel procedimento ex art. 98 l.f. promosso da

DA

(), con l'avv. PIAZZALE PADOVA; - attore -

E

FALL. S.A.S., con l'avv. , con domicilio in VIA 35137

PADOVA - opposto -

ha pronunciato il seguente

DECRETO

La signora ha proposto opposizione avverso il provvedimento di rigetto della domanda di rivendica ex art. 103 l.f. formulata nei confronti del fallimento di s.a.s. di .

In sintesi, nel 1985 il signor dona alcuni immobili al figlio : il 23/12/2007 si apre la successione di .

Il 23/8/2010 la signora promuove nei confronti del figlio Adriano Masiero giudizio per l'accertamento della lesione della quota di legittima ed azione di riduzione della donazione: l'atto di citazione viene trascritto il 26/11/2010 ed il 29/12/2010 e stipulano un "atto di integrazione di legittima e di scioglimento della comunione" in via transattiva: sciogliono così la comunione ereditaria; conseguentemente la signora risulta proprietaria esclusiva di una serie di immobili oggetto della domanda di rivendica di cui si discute: l'atto transattivo viene trascritto il 13/1/2011.

Il problema nasce dal fatto che in data 16/11/2010 era stato trascritto un pignoramento sull'immobile oggi oggetto di rivendica, prendendo così avvio la procedura esecutiva n. 925/2010 r.g.: la trascrizione del pignoramento quindi è anteriore di 10 giorni rispetto alla trascrizione della citazione per riduzione della donazione.

L'opponente invoca nel presente procedimento l'articolo 561 c.c. ed afferma che, avendo trascritto la domanda di riduzione entro 10 anni dall'apertura della successione ai sensi dell'articolo 2652 n. 8 c.c., non potendo applicarsi al suo caso l'articolo 561 c.c. con il limite dei vent'anni (la norma infatti è entrata in vigore quando i vent'anni dalla donazione erano già trascorsi), avrebbe diritto a vedersi riconosciuta la piena proprietà sugli immobili, liberi anche dal pignoramento.

Il Fallimento, invocando la tutela del creditore pignorante, sostiene che l'articolo 561 c.c. presuppone che il giudizio si concluda con una sentenza di riduzione, mentre nel caso di specie è intervenuto un atto consensuale con cui gli eredi si sono distribuiti i beni e non si sono limitati a ricostituire la legittima; in ogni caso la norma non sarebbe applicabile al caso di specie, poiché non vi è stata mera restituzione degli immobili ma una consensuale "redistribuzione" delle proprietà implicita nello scioglimento della comunione ereditaria: cosicché ai sensi dell'articolo 2913 c.c. l'atto dispositivo sarebbe inefficace nei confronti del creditore.

Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata.

L'art. 561 c.c. infatti limita il proprio campo di operatività all'ipotesi in cui la "restituzione" degli immobili avvenga per effetto dell'azione di riduzione. Nel caso di specie però l'azione di riduzione non si è conclusa con una decisione, bensì con un accordo transattivo delle parti, che – oltre ad avere natura contrattuale e non giurisdizionale – ha un contenuto ben più ampio rispetto al contenuto tipico di un atto conclusivo dell'azione di riduzione.

La disposizione di cui all'art. 561 c.c. ha invero effetti dirompenti che ne impongono l'applicazione alle sole ipotesi disciplinate dalla norma. Prevede infatti la liberazione dai gravami iscritti o trascritti anche anteriormente allo stesso promuovimento del giudizio per la tutela dei diritti ereditari, con conseguente sacrificio dei diritti del creditore che abbia ritenuto di acquisire una garanzia su quei beni nei confronti del donatario: quindi, i diritti dell'erede pregiudicati dalla donazione vengono tutelati con preferenza rispetto ai diritti del creditore del donatario.

La conclusione transattiva della controversia di riduzione, invece, non consente alcun vaglio in ordine all'effettivo sacrificio dei diritti dell'erede: non essendo giunta la controversia a conclusione, non è noto se davvero l'erede avesse visto sacrificati i suoi diritti ereditari e quindi se davvero sia giustificato il sacrificio dei diritti del creditore. Con ogni evidente rischio

di costruire artificiosamente il contenzioso successorio al fine di “eliminare” un creditore garantito da gravame.

Va poi ulteriormente sottolineato che effettivamente la transazione in esame ha assunto un contenuto ben più ampio della soluzione della controversia di riduzione, atteso che il e la non si limitano a definire la controversia sulla riduzione, ma proseguono con quello stesso atto di transazione sciogliendo la comunione ereditaria, con assegnazione alla signora della nuda proprietà su di una serie di immobili, su cui già vantava l’usufrutto generale vitalizio (doc. n. 13 opponente).

La transazione pertanto ha contenuto “eccentrico” rispetto alla natura e funzione dell’azione di riduzione: ovvero conclude la lite regolando interessi diversi rispetto alla ricostruzione della quota di un terzo spettante alla coniuge legittimaria: cosicché anche per questo motivo non può sortire gli effetti di cui all’art. 561 c.c.

Ne consegue l’applicabilità dell’art. 2913 c.c.: “non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento”.

Il Fallimento resistente è intervenuto ex art. 107 l.f. nella procedura esecutiva promossa dal creditore pignorante, cosicché non è opponibile nei suoi confronti l’atto di disposizione tra il e la insito nella citata transazione: l’opposizione va quindi rigettata.

Dalla soccombenza discende la condanna alle spese a carico dell’opponente, liquidate in dispositivo, d’ufficio in assenza di nota.

Il Collegio, tutto ciò premesso,

PQM

Rigetta la domanda di rivendica;

condanna l’opponente alla rifusione delle spese sostenute dal Fallimento opposto, liquidate d’ufficio in € 10.000, oltre 15%, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Padova, 11.6.2015

Il Presidente

Maria Antonia Maiolino